

dimostrarne la illiceità e, soprattutto, la «viltà» del prezzo potrebbero continuare a lungo. Ma non crediamo che siano necessari.

La verità è che il Tribunale, nonostante il lungo dibattimento non ha fatto il minimo sforzo per cogliere il senso economico ed etico-sociale dell'operazione S.G.R. e - cosa ben più grave - per comprendere la struttura tecnico-giuridica di tale operazione.

Ne è prova eloquente, quanto si legge a pag. 212 «... *deve rilevarsi come S.G.R. non fosse costituita dalla generalità dei creditori, bensì da una ristretta minoranza, pur rappresentativa di una quota notevole delle esposizioni di Federconsorzi, e come la sbandierata possibilità di adesione, implicando un conferimento non del solo credito ma di un ulteriore capitale di rischio e l'accettazione di determinati patti parasociali, fosse così impegnativa, da renderla praticabile solo ai creditori maggiori, disposti a sobbarcarsi l'onere del finanziamento, pur di garantirsi migliori condizioni di riparto*».

Il testo riportato contiene due gravissimi errori che dimostrano in modo inequivocabile come il Tribunale si sia pronunciato - e per giunta molto severamente - su fatti che non ha assolutamente capito.

La sentenza sbaglia una prima volta, quando dice che, per partecipare alla S.G.R., *il creditore Fedit doveva conferire il proprio credito*. Sbaglia una seconda volta quando dice che la partecipazione ad S.G.R. «*garantiva migliori condizioni di riparto*». Non si tratta di semplici sviste o di errori di poco conto, ma di errori